

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente contenente disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano, ad integrazione dell'ordinanza n. 45/2019.

IL SINDACO

Premesso che:

- il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- al fine di garantire il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, in data 9 giugno 2017 è stato sottoscritto, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (di seguito per brevità "Accordo di Programma di bacino padano"), diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea e attualmente pendenti;
- con Deliberazione n. X/7095 del 18.09.2017, Regione Lombardia ha dato attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art. 2 dell'Accordo di Programma, prevedendo l'attivazione sia di misure strutturali sia di misure temporanee, quest'ultime da attuarsi previa emanazione di ordinanza sindacale annuale al verificarsi, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;
- in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. X/7095 del 18 settembre 2017, n. XI/449 del 2 agosto 2018, n. XI/712 del 30 ottobre 2018 e n. XI/2055 del 31 luglio 2019, il Sindaco ha adottato l'Ordinanza n.45 del 17 ottobre 2019 che prevede l'attivazione, nelle giornate successive ai giorni di controllo (lunedì e giovedì), di misure temporanee omogenee sulla base del verificarsi di un numero prefissato di giorni consecutivi di superamento: quattro per il 1° Livello e dieci per il 2° livello.

Rilevato che:

- il verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento di concentrazioni di inquinanti, correlata all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, ha fatto sì che dall'inizio

dell'anno, a fronte dei rilevamenti effettuati dalle 8 stazioni utilizzate per il calcolo dei giorni consecutivi di superamento del PM₁₀ previsti dall'accordo Aria per la Provincia di Milano, si siano verificati i seguenti episodi:

- nella giornata di venerdì 3 gennaio 2020, dopo 6 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione media giornaliera di PM₁₀ sono state attivate le misure definite di 1° livello;
 - nella giornata di mercoledì 15 gennaio, con ordinanza sindacale n. 2/2020 il Comune di Milano, considerate le circostanze eccezionali di inquinamento della qualità dell'aria, ha anticipato le attivazioni delle misure di 2° livello;
 - nel giorno di martedì 21 gennaio, a seguito del rientro nei limiti di legge dei valori del PM₁₀ sono state disattivate le misure temporanee omogenee;
 - nella giornata di martedì 28 gennaio, dopo 5 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione media giornaliera di PM₁₀ sono state nuovamente attivate le misure definite di 1° livello;
- nel periodo compreso tra il 27 dicembre 2019 e il 27 gennaio 2020, sono stati registrati 27 superamenti della media giornaliera di PM₁₀, su un totale di 32 giorni;
 - nella giornata del 27 gennaio è stato rilevato un valore medio giornaliero di PM₁₀ di ben 93,5 µg/m³.

Rilevato altresì che:

- per quanto riguarda i rilevamenti registrati dalle 5 centraline ubicate nel Comune di Milano utilizzate per determinare i superamenti giornalieri e le concentrazioni medie di PM₁₀ a livello comunale ai sensi del D.lgs. 155/2010:
 - la media giornaliera di 50 µg/m³ di PM₁₀ è stata superata per ben 25 giorni dei primi 27 dell'anno. Tale parametro si avvicina ai 35 giorni massimi di superamento consentiti nell'anno solare dalla medesima normativa;
 - la media di PM₁₀ registrato nei primi 27 giorni dell'anno è di circa a 74 µg/m³, a fronte di un limite normativo di 40 µg/m³ annuo;
 - nella giornata del 27 gennaio è stato registrato un valore pari a 106 µg/m³ nella sola stazione comunale di rilevamento sita in Viale Marche;
- a causa di tali condizioni eccezionali, i giorni di rientro nei limiti di legge dei valori del PM₁₀ registrati non sono stati sufficienti a determinare un miglioramento della qualità dell'aria.

Richiamate:

- le circostanze eccezionali di inquinamento della qualità dell'aria sopra descritte, nonché l'elevato numero di superamenti della media giornaliera di PM₁₀ verificatosi nel solo mese di gennaio, si è ritenuto di intervenire per la sola giornata di domenica 2 febbraio 2020 con misure di limitazione del traffico veicolare più restrittive rispetto a quelle già attualmente in essere in forza dell'ordinanza sindacale n.45 del 17 ottobre 2019, atte a contenere le emissioni in atmosfera di PM₁₀.

Visti:

- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 che conferisce ai Comuni la facoltà di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- l'art. 50 comma 5 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- la Legge Regionale n° 24/2006 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e la successiva Legge Regionale n° 38/2015 "Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

ORDINA

che nella giornata di domenica 02 Febbraio 2020, in aggiunta alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 45/2019 del 17.10.2019, è disposto il divieto di circolazione a tutti i veicoli, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con le deroghe ed eccezioni di cui all'Allegato n. 1.

AVVERTE CHE

- l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D. Lgs. n.285/92 e s.m.i;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO
Giuseppe Sala



ALLEGATO 1 all'ordinanza sindacale avente ad oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente contenente disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Milano, ad integrazione dell'ordinanza n. 45/2019.

Fatte salve le disposizioni previste dall'ordinanza n. 45/2019 relativamente agli ambiti di applicazione della stessa, il divieto di cui alla presente ordinanza si applica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con le esclusioni di seguito indicate nel presente Allegato:

A) Ambito territoriale di applicazione del divieto di circolazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella giornata del 2 Febbraio 2020

Il divieto di circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nell'area urbana del Comune, con l'esclusione:

- 1) Delle autostrade;
- 2) Delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;
- 3) Dei tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici, ove ricadenti all'interno dell'area oggetto del presente ambito di applicazione, così identificati:

- Cascina Gobba: Via Milano (Cologno M.) e S.S. 11 Padana Superiore;
- Forlanini: Viale E. Forlanini;
- San Donato 1 e 2: S.S. 9 Via Emilia, S.S. 415 Paultese;
- Bisceglie: Via Pertini, Via Parri fino al parcheggio Bisceglie;
- Lampugnano: Cavalcavia Ghisallo, Sottopasso Kennedy, Via Sant'Elia fino all'imbocco con Via Natta;
- Molino Dorino e San Leonardo: strada di collegamento della Nuova Strada Regionale Molino Dorino/A8 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8, Via Gallarate fino all'intersezione con la carreggiata congiungente Via Appennini, Via Appennini fino all'incrocio con Via Borsa, Via Borsa fino al parcheggio San Leonardo;
- Famagosta: Via del Mare fino al parcheggio Famagosta;
- Tratto stradale di Via Giuseppe Ripamonti, compreso tra il confine con il Comune di Opera e la Via Gagini (parcheggi posti in corrispondenza del capolinea tramviario);
- Tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in Via Jemolo e più precisamente: Via Guascona - Via Martirano (tratto compreso tra Via Guascona e Via Assiano)- Via Assiano (tratto compreso tra Via Martirano e Via Mosca) - Via Jemolo (tratto compreso tra Via Moltoni e Via Assidano)

- 4) A partire dalle ore 12.00, dei tratti stradali funzionali all'accessibilità alle aree di sosta presso lo stadio Meazza costituiti da:

- Via Sant'Elia nel tratto compreso tra Via Natta e Via Diomede,
- Via Diomede nel tratto compreso tra Via Sant'Elia e Viale Caprilli,
- Via Natta
- Via Montale nel tratto compreso tra Via Natta e Via Ippodromo,



- Via Patroclo nel tratto compreso tra Via Ippodromo e Via Achille,
- Via Achille,
- Viale Caprili,
- Piazzale dello Sport,
- Via degli Aldobrandini,
- Via Palatino,
- Via Rospigliosi,
- Piazza Axum,
- Via Harar,
- Via Tesio,
- Via Novara nel tratto compreso tra l'innesto alla tangenziale Ovest e Via Harar.

B) Esclusioni dal divieto di circolazione dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nella giornata del 2 Febbraio 2020

- velocipedi e dispositivi per la micromobilità elettrica definiti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 229 del 04/06/2019;
- veicoli elettrici;
- veicoli ibridi plug-in e ibridi range-extended circolanti solo in modalità elettrica;
- elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;

Sono altresì derogati, limitatamente alle motorizzazioni e agli orari non ricompresi nelle limitazioni di cui all'ordinanza 45/2019, i veicoli appartenenti alle seguenti categorie:

- veicoli del car sharing;
- veicoli a servizio del bike sharing;
- taxi di turno e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali sottoposte a terapie od esami indispensabili o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione

- medica o prenotazione o foglio di dimissione. Per il tragitto-percorso senza la persona o l'animale che deve essere sottoposta a terapia od esami indispensabili o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (auto- dichiarazione) nella quale il conducente dichiara il percorso e l'orario;
- veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
 - veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia;
 - veicoli utilizzati da soggetti donatori di sangue in grado di esibire documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria ricevente o da associazioni di donatori di sangue riconosciute da cui si evinca il luogo e l'orario della donazione;
 - veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare con medico a bordo munito di tessera dell'Ordine professionale;
 - veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco;
 - veicoli utilizzati per il rifornimento urgente di medicinali;
 - veicoli di lavoratori che effettuano il tragitto casa/lavoro e lavoro/casa nella fascia oraria in cui vi è una ridotta offerta di trasporto pubblico, ovvero che operano in turni in orari articolati, con ingresso al posto di lavoro in orario antecedente le ore 7.00 antimeridiane o uscita in orari successivi alle ore 21.00, come risultante da apposita dichiarazione del datore di lavoro;
 - veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense ospedaliere, case di riposo per anziani, strutture sanitarie ed assistenziali e per consegna pasti presso il domicilio dell'assistito;
 - veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento;
 - veicoli utilizzati da giornalisti in servizio con certificazione rilasciata dal datore di lavoro attestante il tipo di attività svolta;
 - veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.;
 - veicoli o mezzi d'opera limitatamente ai quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni dai Settori comunali competenti o autorizzati con nulla osta della Polizia Municipale per quanto concerne le operazioni di trasloco o allestimenti che prevedono occupazione di suolo pubblico;
 - veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano;
 - veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri e veicoli utilizzati dai partecipanti alle funzioni funebri questi ultimi purché forniti di adeguata documentazione;
 - veicoli utilizzati da partecipanti a battesimi e matrimoni e alle sacre manifestazioni, forniti di adeguata comunicazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti);
 - veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
 - veicoli in arrivo ed in partenza presso strutture ricettive muniti di apposita documentazione;
 - veicoli destinati o provenienti verso/da scali aerei, ferroviari e marittimi muniti di apposito biglietto di viaggio;

- veicoli delle Associazioni o Società sportive a Federazioni o Enti di promozione sportiva affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente utilizzati per manifestazioni che si svolgono nella giornata; veicoli utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato; veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- veicoli utilizzati da edicolanti di turno;
- veicoli utilizzati da venditori ambulanti muniti di regolare licenza e di autorizzazione ad occupare suolo pubblico rilasciata dal settore comunale competente, esclusivamente per il percorso dalla residenza alla postazione di mercato e per i mercati che abbiano inizio o termine nella fascia oraria di blocco;
- veicoli di operatori della società A.C. Milan, o di società incaricate dalla società A.C. Milan, che svolgono servizi all'interno allo stadio Meazza, per l'evento sportivo Milan Hellas Verona, in possesso di dichiarazione sottoscritta da legale rappresentante o datore di lavoro.

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente allegato possono essere autorizzate, in caso di eccezionale e documentata evidenza, dal Comandante della Polizia Locale.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore Transizione Ambientale
Arch. Filippo Salucci